BURLO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO PEDIATRICO

BURLO GAROFOLO

TRIESTE

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

PROT. N. P/15 **DECR N. 37/2011**

OGGETTO: Adozione del Regolamento sulla protezione dei dati personali dell' I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste.

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

3 **MARZO**

Anno duemilaundici, giorno_____, mese di _____

Sottoscritto dal Direttore Generale, prof. Mauro Melato, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 061/2010 del 30.3.2010 e incaricato con contratto n. 688/AP del 30.3.2010, con decorrenza 4.4.2010.

coadiuvato dal

Direttore Scientifico	prof. Giorgio Zauli
Direttore Amministrativo	dott. Stefano Dorbolò
Direttore Sanitario	dott. Dino Faraguna

PROT. N. 2115 **DECR. N.** 37

Oggetto: Adozione del Regolamento sulla protezione dei dati personali dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta della S.C. Affari Generali e Legali

Premesso che:

- *l'Istituto*, in adempimento della Legge n. 675 del 31.12.1996 "Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" ha adottato, con decreto del Commissario Straordinario n. 111 del 18/04/2000, il "Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;"
- ha provveduto nel 1998 e nel 2004 al censimento e alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali (d'innanzi Garante) dei trattamenti dei dati personali effettuati al proprio interno;
- ha peso atto, con decreto del Commissario Straordinario n. 113 del 27.02.207, del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli art. 20, comma 2 e 21, comma 2, del Codice della Privacy" della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con Dec. Pres. Reg. n. 12 maggio 2006, n. 0146/Pres. che individua tutti i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere utilizzati e le operazioni eseguibili da parte delle Strutture Sanitarie regionali;

richiamato il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;

preso atto che:

- la disciplina in materia *privacy* ha subito nel corso degli anni diverse modifiche ed integrazioni e va integrata con i Provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante;
- si rende necessario provvedere ad una nuova stesura del Regolamento privacy adottato nel 2000, che tenga conto dell'evoluzione legislativa intervenuta;

visto il "Regolamento per la protezione dei dati personali dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste" (Allegato 1) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che contiene disposizioni attuative del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., affinché il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Istituto;

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico,

d e c r e t a

per i motivi esposti nelle premesse:

1. di approvare il "Regolamento per la protezione dei dati personali dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste" (Allegato 1) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di abrogare il "Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 111 del 18 aprile 2000;

3. di disporre la pubblicazione del "Regolamento per la protezione dei dati personali dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste" sul sito intranet dell'Istituto alla voce " privacy".

Il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 21/92, come sostituito dall'art. 50 della L.R. n. 49/96, alla data di affissione all'Albo dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE

(prof. Mauro Melato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SCIENTIFICO IL DIRETTORE SANITARIO

(dott. Stefano Dorbolò) (prof. Giorgio Zauli) (dott. Dino Faraguna)

Il Responsabile della struttura: avv. Benedetta Smedile
Il Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Patrizia De Cecco

Allegati: Regolamento per la protezione dei dati personali dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (di pagine 24)

Spazio riservato all'Ufficio del Protocollo

Si dichiara che il presente atto, come rappresentazione informatica del documento originale cartaceo, è pubblicato all'Albo di questo Istituto:

il - 7 MAR. 2011 e vi rimarrà fino al 22 MAR. 2011

Trieste, - 7 MAR. 2011

L'impiegato addetto

BURLO

REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO DI TRIESTE

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

TITOLO II
SOGGETTI

TITOLO III
GRUPPI PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA

TITOLO IV
MODALITA' DI TRATTAM ENTO

TITOLO V
RAPPORTI CON L'UTENZA

TITOLO VI
MISURE DI SICUREZZA

TITOLO VII
CENSIMENTO DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI

TITOLO VIII
NORME FINALI

Regolamento per la protezione dei dati personali dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste

TITOLO I
PRINCIPI GEN ERALI

Articolo 1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito indicato come Codice) nell'ambito delle strutture e servizi dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, con lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Istituto.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *o)* e da *r)* ad *u)*, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine

alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

l) «Garante», l'autorità istituita dalla Legge sulla privacy;

m) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro m essa a disposizione o consultazione;

n) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

o) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

p) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

q) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

r) «Gruppo privacy e sicurezza informatica dell'Istituto» il gruppo di lavoro interno nominato dal Direttore Generale dell'Istituto;

s) «Gruppo regionale privacy e sicurezza informatica» costituito da componenti di tutte le strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

t) «misure minime», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

u) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

v) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità.

TITOLO II
SOGGETTI

Articolo 3 Soggetti autorizzati

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Codice, il trattamento dei dati è ammesso solo da parte dei soggetti di seguito indicati:
- Titolare;
- Responsabili del trattamento dei dati;
- Incaricati.

2. L'Istituto non consente il trattamento dei dati da parte di personale non autorizzato.

Articolo 4 Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati è l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste nella persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale.

2 Il Titolare adempie agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali in materia di riservatezza dei dati personali nonché dal presente regolamento, ed in particolare:

a) effettua la notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

b) richiede al Garante l'autorizzazione al trattamento di dati sensibili, qualora sia necessaria;

c) assolve all'obbligo di nominare i Responsabili del trattamento dando le necessarie istruzioni per la corretta gestione e tutela dei dati personali.

3. Il Titolare attua iniziative di formazione dei responsabili ed incaricati interni per consentire loro di acquisire conoscenze sul corretto trattamento dei dati.

Articolo 5 Responsabili dei trattamento

1. I Responsabili del trattamento dei dati vengono designati dal Titolare con nota scritta, all'atto del conferimento dell'incarico, preferibilmente utilizzando lo schema allegato al presente regolamento "Nomina dei Responsabili del trattamento dei dati personali nelle figure dei Direttori apicali delle strutture dell'Istituto" **(Allegato A).**

2. I Responsabili del trattamento dei dati sono individuati fra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Il Responsabile del trattamento dei dati deve attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare nell'atto di nomina ed osservare e far osservare le misure precauzionali individuate nel Documento programmatico per la sicurezza elaborato dall'Istituto.

4. In particolare il Responsabile collabora con il Titolare provvedendo a comunicare tempestivamente allo stesso:

a) ogni informazione richiesta;

b) ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza;

c) l'inizio di ogni nuovo trattamento dei dati, nonché la cessazione o la modifica dei trattamenti già in essere all'interno del proprio settore di competenza;
d) ogni informazione utile ai fini della redazione del documento programmatico di cui al successivo art. 19;
5 Il Responsabile ha l'obbligo di nominare formalmente come incaricati le persone fisiche (dipendenti dell'Istituto, soggetti con incarico ai sensi dell'art. 7 del D .Lgs. n. 165 /2001, medici in formazione specialistica, soggetti ammessi allo svolgimento del tirocinio o alla frequenza volontaria o similari, ai sensi del vigente Regolamento dell'istituto) che nell'ambito dei trattamenti aziendali di sua diretta competenza effettuano operazioni di trattamento di dati personali.
6 . Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al proprio settore di competenza.
7. La funzione di Responsabile del trattamento dei dati è attribuita personalmente e non è suscettibile di delega.

Articolo 6 Responsabili esterni

1. In tutti i contratti o convenzioni, con cui l'Istituto affida a terzi (ad es. Enti, associazioni di volontariato, persone fisiche, società di persone o di capitali) attività che comportano il trattamento di dati personali, o si impegna a svolgere studi osservazionali o sperimentazioni cliniche, deve essere inserita la clausola di garanzia con la quale il soggetto esterno si assume i seguenti obblighi:
a) trattare i dati ai soli fini dell'espletamento dell'oggetto dell'accordo;
b) adempiere agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
c) rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali;
d) informare , su richiesta, circa le misure di sicurezza adottate;
e) informare immediatamente l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste in caso di situazioni anomale o di emergenze.
2. Con nota scritta l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste nomina il soggetto esterno come responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati in forza del rapporto contrattuale o convenzionale.
3. A tal fine le strutture organizzative dell'Istituto che stipulino gli accordi di cui al comma 1 hanno l'onere di provvedere alla nomina, a firma del titolare, potendo utilizzare il modello allegato al presente regolamento (**Allegato B**).

Articolo 7 Incaricati del Trattamento

1.Il Responsabile del trattamento nomina quali incaricati le persone fisiche che nell'ambito dei trattamenti di sua diretta competenza effettuano materialmente operazioni di trattamento di dati personali.
2. Tale nomina costituisce presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali e/o sensibili in ambito aziendale da parte:

- dei dipendenti dell'Istituto a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- di soggetti con incarico ai sensi dell'art. 7 del D .Lgs. n. 165 /2001 i quali prestano la loro attività in ambito aziendale;
-di soggetti ammessi allo svolgimento della frequenza ai sensi del Regolamento dell'Istituto.

3. L'atto di nomina dell'incaricato deve contenere:

a) l'ambito dei trattamenti consentiti;

b) le istruzioni puntuali a cui gli incaricati devono attenersi scrupolosamente nel trattare i dati personali;

c) la prescrizione che gli incaricati abbiano accesso esclusivamente ai dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'espletamento dell'attività cui sono preposti;

4. L'atto di nomina degli incaricati deve essere redatto per iscritto preferibilmente utilizzando lo schema allegato al presente regolamento **(Allegato C).**

5 . Il Responsabile notifica l'atto di nomina all'incaricato. Gli originali vengono conservati al protocollo generale dell'Istituto e copia nel fascicolo personale .

6. Qualora il Responsabile debba designare più incaricati contemporaneamente si procede ad una sola designazione contenente più nominativi.

TITOLO III

GRUPPI PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA

Articolo 8 Gruppo privacy e sicurezza informatica dell'Istituto

1. Il Direttore Generale individua e nomina all'interno dell'Istituto i componenti del Gruppo privacy e sicurezza informatica di norma nell'ambito delle seguenti funzioni:

- Ufficio legale
- Ufficio informativo
- Direzione medica
- Dirigente professioni sanitarie
- Accesso Prestazioni Sanitarie
- Formazione
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Personale
- Direzione scientifica.

2. Il Gruppo interno privacy svolge i seguenti compiti:

a) garantisce il supporto al Titolare nei rapporti con il Garante e nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia;

b) promuove la cultura della privacy in ambito aziendale contribuendo all'attività di formazione del personale in tema di normativa sulla riservatezza dei dati e rispondendo ai quesiti posti dagli operatori *(privacy@burlo.trieste.it);*

c) collabora, per quanto di competenza, alla stesura del Documento programmatico per la sicurezza ;

d) mantiene il collegamento con il Gruppo Privacy e sicurezza informatica regionale;

e) detiene l'elenco annualmente aggiornato dei Responsabili del trattamento dati in ambito aziendale sulla scorta dei dati forniti dall'ufficio del personale.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti deve essere garantita al Gruppo interno privacy la collaborazione di tutte le articolazioni organizzative dell'Istituto. La mancata collaborazione costituisce elemento di valutazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 Gruppo privacy e sicurezza informatica della Regione Friuli Venezia Giulia

1. Il Gruppo privacy e sicurezza informatica della Regione FVG è costituito da due rappresentanti per ogni azienda del S.S.R. uno per la parte informatica ed uno con competenze giuridico - amministrative o sanitarie. E' convocato da un funzionario appartenente al sistema sanitario, incaricato dalla Regione FVG con funzioni di coordinamento. Si riunisce di norma con cadenza mensile per affrontare e trovare soluzioni comuni ai problemi di applicazione della normativa privacy e ad essa correlata.
2. Può essere distinto in due sottogruppi: uno per il settore informatico, uno per quello giuridico - amministrativo. Sono previste sedute plenarie per argomenti riguardanti entrambi gli aspetti. Delle sedute è redatto un verbale, pubblicato sul sito della Regione FVG e denominato "Comunità virtuale dei referenti dei sistemi informativi".

Art. 10 Amministratori di sistema

1. Relativamente al trattamento dei dati con strumenti elettronici, a livello aziendale sono individuate quattro distinte tipologie di Amministratori di sistema.
System Administrator
Il ruolo contempla lo svolgimento di attività di amministrazione (installazione, configurazione, risoluzione malfunzionamenti, salvataggi, protezioni, ecc...) su sistemi operativi e software di base e d'ambiente.
Network Administrator
Il ruolo contempla lo svolgimento di attività di amministrazione (installazione, configurazione, risoluzione malfunzionamenti, ecc...) sulle componenti di una rete telematica (apparati di rete di varia natura).
Database Administrator
Il ruolo contempla lo svolgimento di attività di amministrazione (installazione, configurazione, risoluzione malfunzionamenti, ecc...) sui sistemi di gestione di basi di dati.
Software Administrator
Il ruolo contempla lo svolgimento di attività di amministrazione (configurazione, manutenzione, attribuzione di privilegi, ecc...) specifiche nel contesto di un'applicazione adibita al trattamento dei dati personali e/o sensibili.
2. La nomina degli amministratori di sistema è effettuata con atto del Direttore generale.

TITOLO IV
MODALITA' DI TRATTAMENTO

Articolo 11 Criteri per il trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati deve essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell'Interessato.
2. Oggetto del trattamento devono essere i soli dati essenziali per svolgere attività istituzionali.
3. I Responsabili del trattamento sono tenuti a verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
4. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione prevista dalla legge dell'atto che li

contiene.
5 . I Responsabili sono tenuti a comunicare dati personali ad altri Responsabili sia interni che esterni all'Istituto solo quando non sia possibile perseguire le stesse finalità con dati anonimi o aggregati che impediscano di identificare l'interessato.
6 . I trattamenti di dati effettuati utilizzando le banche dati di diversi Titolari sono autorizzati nelle sole ipotesi previste da espressa disposizione di legge o previa specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Garante.
7. nell'ambito del servizio sanitario della regione FVG tutte le strutture sanitarie pubbliche si nominano reciprocamente contitolari o corresponsabili del trattamento dei dati con apposito provvedimento dei rispettivi direttori generali

TITOLO V
RAPPORTI CON L'UTENZA

Articolo 12 Informativa

1. La persona fisica, giuridica cui si riferiscono i dati (interessato) deve essere, previamente o al momento stesso della raccolta dei dati, informati oralmente o per iscritto, anche tramite affissione di appositi manifesti nei locali di accesso dell'utenza, in relazione a:
a) gli estremi identificativi dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste in quanto Titolare del trattamento.
b) le finalità e le modalità del trattamento dei dati;
c) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
d) le conseguenze di un eventuale rifiuto nel fornire i dati;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
f) i diritti di cui all'art.7 del Codice;

Articolo 13 Diritti dell'Interessato

1. Secondo quanto previsto dall'art. 7 del Codice, l'interessato avvalendosi preferibilmente del modulo allegato al presente regolamento (**allegato D**), ha il diritto di presentare all'Istituto istanza allo scopo:

a) di avere informazioni sull'esistenza o meno di propri dati personali in possesso dell'Istituto;

b) di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

c) di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti per l'Istituto un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza".

TITOLO VII
CENSIMENTO DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI

Articolo 16 Il Censimento dei trattamenti dell'IRCCS Burlo Garofolo (CE.TRA.)

1. L'Istituto effettua, tramite la Direzione Medica, e con la collaborazione dei Responsabili e del Gruppo interno privacy, il censimento dei trattamenti dei dati personali sensibili (CE.TRA.) e valuta la conformità al "Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196" approvato dalla Regione FVG con Dec. Pres. Reg. n. 0146/Pres. del 12 maggio 2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle schede relative ai singoli trattamenti di competenza delle strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario regionale.
2. Il CE.TRA. è tenuto a cura della Direzione medica che provvede ad aggiornarlo annualmente e comunque ogni volta che le vengano comunicati, da parte del Titolare o dei Responsabili del trattamento, casi di attivazione di un nuovo trattamento, variazione o cessazione di un trattamento in essere.

TITOLO VIII NORME FINALI

Articolo 17 Norme di rinvio

1.Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. n. 196 /2003 e s.m.i.

Articolo 18 Abrogazioni

1. E' abrogato il Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 111 del 18 aprile 2000.
2. Sono comunque abrogate tutte le disposizioni regolamentari dell'Istituto in contrasto con quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 19 Entrata in vigore

1.Il presente regolamento, adottato con decreto del Direttore Generale, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

3. Per dimostrare la propria identità l'interessato deve esibire o allegare all'istanza copia di un documento di riconoscimento.

4. I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque ha un interesse proprio giuridicamente tutelato, o agisce a tutela del deceduto o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire delega o procura scritta a persone fisiche, enti o associazioni od organismi. In tal caso copia dell'atto deve essere esibita o allegata all'istanza.

6. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di una copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

Articolo 14 Rapporti tra il diritto di accesso e il diritto alla privacy

1. L'accesso a documenti amministrativi, contenenti dati personali di terzi, formati o detenuti da questa amministrazione resta disciplinato dal regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

2. Nel caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale l'accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente tutelata, che si intende salvaguardare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

3. In ogni caso le strutture organizzative che propongono l'adozione e/o adottano atti o provvedimenti verificano, alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dal Codice, che l'inclusione nel testo di dati personali sia realmente necessaria per le finalità proprie di ciascun atto o provvedimento.

4. Laddove gli allegati degli atti soggetti a pubblicazione contengano dati sensibili tutelati dalla normativa sulla *privacy,* dovrà essere nell'atto evidenziato che l'allegato non viene pubblicato, rimanendo depositato agli atti per esigenze di tutela della riservatezza.

Si applica comunque il Regolamento sull'Albo aziendale vigente.

TITOLO VI
MISURE DI SICUREZZA

Articolo 15 Documento programmatico della sicurezza

1. Il Titolare del trattamento dei dati è tenuto ad adottare le misure di sicurezza prescritte dalla normativa nazionale a tutela della privacy e aggiorna, entro il 31 marzo di ogni anno, o entro la data comunque normativamente prevista, il Documento Programmatico della sicurezza dei dati. Il

Allegato A

Nomina Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

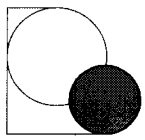

BURLO

Direzione Generale

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Con Decreto n.. del , il Direttore Generale, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto, Titolare del trattamento dei dati personali, ha individuato il (es. Direttore) della (S.C. o S.S. o altro) "Responsabile del Trattamento". Con il presente atto, che costituisce integrazione al contratto relativo all'incarico della SV alla Struttura di cui sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

INCARICA IL (DOTT. / PROF.) DI QUANTO SEGUE:

Il Responsabile ha il dovere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in relazione alle banche dati trattate:

In particolare dovrà:

1. provvedere affinché la raccolta e la registrazione dei dati avvenga per scopi determinati, espliciti e legittimi e affinché le operazioni del trattamento avvengano in termini non incompatibili con tali scopi;
2. controllare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
3. trattare dati esatti e, se necessario, aggiornare quelli richiesti dall'interessato;
4. conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
5. designare per iscritto gli incaricati del trattamento, prescrivendo in particolare che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati (un originale della nomina va trasmesso all'Ufficio Protocollo dell'Istituto – si allega fac-simile dell'atto di nomina);

6. adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli incaricati del trattamento di dati personali sopra menzionati rispettino i requisiti di sicurezza, stabiliti dall'art. 31, e le disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 196/2003;
7. vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite agli incaricati da lui nominati;
8. informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge;
9. fornire l'informativa *ex* art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" al momento della raccolta dei dati ed acquisire il consenso per il trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art. 76 e seguenti della medesima legge;
10. informare il titolare della cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo di notificazione *ex* art. 38, comma 4, della legge in oggetto;
11. rispondere alle richieste di cui all'art. 7, del D. Lgs. 196/2003;
12. predisporre un rapporto scritto al titolare in merito agli adempimenti eseguiti ai fini di legge con periodicità annuale;
13. adottare, in via preventiva o comunque nei tre mesi successivi alla data del presente atto, le seguenti misure minime di sicurezza:
    a) nel caso di trattamento di dati di cui agli art. 35 della legge citata, gli atti e i documenti devono essere conservati in classificatori o in armadi muniti di serratura o in stanze chiuse a chiave;

Con riguardo al trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori **non collegati in rete:**

a) prevedere per ogni stazione di lavoro una parola chiave per l'accesso ai dati e fornirla agli incaricati del trattamento;

b) custodire l'elenco aggiornato delle parole chiave;

c) consentire, ove tecnicamente possibile, la autonoma sostituzione della parola chiave da parte di ciascun incaricato, previa comunicazione al Responsabile;

d) individuare, qualora vi sia più di un incaricato e siano in uso più parole chiave, i soggetti che hanno accesso alle informazioni relative alle parole chiave;

e) accertarsi che ogni elaboratore sia dotato di aggiornati programmi (c.d. *antivirus*) idonei a garantire un'efficace protezione dai rischi di intrusioni ad opera dei programmi indicati dall'art. 615-*quinquies* del codice penale;

f) effettuare periodicamente copie di salvataggio delle basi informative e provvedere alla conservazione delle stesse, separatamente dall'originale, in luoghi protetti dai rischi di furto, incendio, allagamento.

Con riguardo al trattamento di dati personali effettuato mediante elaboratori **collegati in rete:**

a) osservare il Documento Programmatico per la Sicurezza dell'Istituto (D.P.S.) depositato e disponibile presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno e il "Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196" approvato dalla Regione FVG con Dec. Pres. Reg. n. 0146/Pres. del 12 maggio 2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle schede relative ai singoli trattamenti di competenza delle strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario regionale.

14) osservare tutte le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (si rinvia per ogni necessario aggiornamento al sito www.garanteprivacy.it), in particolare le prescrizioni ai fini dell'Autorizzazione al trattamento dei dati genetici 22 febbraio 2007 (allegata).

15) partecipare alle iniziative di formazione sull'argomento, promosse dall'Istituto.

Per presa visione

Il Responsabile designato

_____

Trieste, _____

Per il Titolare

Il Direttore Generale *pro tempore*

_____

Trieste, _____

Allegato B

"Nomina Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali" effettuati in forza del rapporto contrattuale o convenzionale"

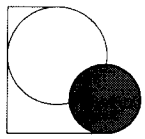

Trieste,

Prot. n. _____ Cl. _____

Alla c.a. del legale rappresentante della
Società /Ditta/altro

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.

L'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, nomina la Società/Ditta/altro (specificare) Responsabile esterno del trattamento dei dati effettuati per l'Istituto, nell'ambito del servizio di (specificare) e dei rapporti contrattuali in essere.

Si resta in attesa di ricevere un originale dell'atto di nomina debitamente sottoscritto e si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile

All. 1 (Nomina a Responsabile esterno del trattamento di dati, pagg. 3)

All. 1

Premesso che:

- con decreto n. _____ del _____/contratto/altro è stato affidato alla Società/Ditta _____
il servizio di _____ (specificare ambiti di operatività)
per il periodo dal _____ fino al _____ ;

- tale servizio comporta la necessità di trattare, in nome e per conto dell'Istituto committente, dati personali e sensibili, per le finalità sopra indicate;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/03 il Titolare di trattamento può designare uno o più Responsabili del trattamento tra le persone che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Burlo Garofolo - con sede a Trieste - Via dell'Istria n. 65/1 - C.F. 00124430323, rappresentato dal Direttore Generale *pro tempore* dott./prof. _____ , di seguito denominato *Istituto*, in veste di Titolare del Trattamento,

NOMINA

la Società/Ditta/altro (specificare)
_____
"Responsabile" del trattamento dei dati di pertinenza dell'Istituto per quanto sia necessario alla corretta esecuzione dei servizi indicati in premessa.

Il/la sottoscritto/a _____

In qualità di rappresentante legale della predetta Società/Ditta :

- **si impegna** a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle disposizioni di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- **dichiara** di avere ricevuto ed esaminato i compiti e le istruzioni di seguito indicate.

Specificazione dei compiti

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, deve:

1. verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati, anche attraverso controlli periodici;

2. consentire al Titolare di trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;

3. verificare la qualità e la quantità dei dati oggetto dei trattamenti di competenza con specifico riferimento ai requisiti di esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento;

4. valutare e adottare idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati medesimi;

5. individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite per il servizio in oggetto, nominarle per iscritto "incaricati del trattamento" e fornire loro adeguate istruzioni scritte in armonia con quelle ricevute dal "Titolare";

6. individuare, sulla base dei Provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali, emessi in data 27.11.2008, 12.02.2009 e 25.06.2009, le figure professionali/persone fisiche da designare come "Amministratori di sistema", finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti, nonché le altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di software complessi, in quanto trattasi di soggetti concretamente "responsabili" di specifiche fasi lavorative che possono comportare elevate criticità e rischi rispetto alla protezione dei dati;

7. costituire e aggiornare l'elenco degli amministratori di sistema che accedono – nell'ambito del rapporto contrattuale in essere e rispetto ai profili di autorizzazione loro attribuiti - alle risorse informatiche e telematiche e delle banche dati elettroniche dell'Istituto (che dovrà essere aggiornato in caso di variazioni), al fine di legittimarli all'accesso di tali risorse del sistema informativo e al trattamento di dati di pertinenza dell'Istituto, agevolando altresì l'attività di verifica e l'esercizio dei doveri di controllo da parte del Titolare o delle competenti Autorità sul loro operato, nel rispetto delle vigenti disposizioni/provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di privacy;

8. fornire agli interessati adeguata informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso al trattamento dei dati raccolti presso l'interessato;

9. evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi degli artt. 7-10 del "Codice privacy";

10. dare risposte ad esigenze di tipo operativo e gestionale relative al trattamento;

11. non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto del servizio. In caso di comprovato inadempimento, l'Istituto provvederà alla risoluzione immediata dello stesso e si avvarrà degli strumenti di tutela previsti dalla normativa.

Istruzioni operative:

1. **Finalità e durata del trattamento effettuato dalla Società/Ditta/altro (specificare) _____, di seguito denominata "Ditta".** La Ditta è autorizzata ad effettuare trattamenti di dati per conto dell'Istituto fino al termine di decorrenza del rapporto in atto ed esclusivamente per le finalità individuate.
2. **Obbligo alla riservatezza**. Con la presente la Ditta si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di cui l'Istituto è titolare del trattamento, se non nelle misura e nelle forme necessarie ad adempiere i termini del rapporto in atto.
3. **Titolarità dei dati**. I dati comunicati alla Ditta sono e rimarranno sempre e comunque di titolarità esclusiva dell'Istituto e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti, nemmeno alla conclusione del rapporto.
4. **Misure minime**. Con la presente la Ditta si impegna a mettere in atto e a verificare regolarmente l'efficacia di adeguate e preventive misure di sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, comprese le misure minime di sicurezza fisica, organizzativa e logistica prescritte dal D.Lgs. 196/2003. Si impegna altresì a mettere in atto tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali sopra citati, compresa (quando prevista) la redazione del Documento programmatico sulla Sicurezza, comunicandone annualmente l'avvenuto aggiornamento nei termini di legge all'Istituto.
5. **Conclusione o revoca dell'incarico**. All'atto della conclusione o della revoca del servizio o in qualsiasi momento venga richiesto per sopravvenute necessità, la Società/Ditta si impegna a riconsegnare all'Istituto tutti i dati trattati o comunque ricevuti, comprese tutte le copie di backup effettuate e tutta la eventuale documentazione cartacea. La Ditta si impegna contestualmente a cancellare fisicamente i dati stessi dai propri sistemi e dai propri archivi elettronici e cartacei.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 5, D.Lgs. 196/2003 il Titolare del trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite.

Si precisa, altresì, che agli artt. 161-172 del "Codice privacy" sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di rispettiva responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al servizio in corso di esecuzione tra l'Istituto e la Ditta e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Una copia della presente lettera di nomina deve essere restituita alla S.C. Ingegneria Clinica e Acquisizione Tecnologie di questo Istituto, debitamente firmata per presa visione.

Trieste, _____

Luogo e data, _____

Per il Titolare I.R.C.C.S. Burlo Garofolo
il Direttore Generale
pro tempore
dott./prof.

_____

per presa visione
Il Responsabile "esterno" del trattamento
(firma leggibile per esteso)

_____

Allegato C
"Atto di nomina degli incaricati"

(a cura del Responsabile: inviare l'originale all'Ufficio Protocollo; a cura dell'Ufficio Protocollo: inviare copia protocollata all'Ufficio giuridico del Personale GE.VA.P. per conservazione nel fascicolo personale del dipendente)

BURLO

NOMINA DEGLI INCARICATI
ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il /La sottoscritto/a dott./prof. _____ , Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

NOMINA INCARICATI

le sottoelencate persone fisiche, in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali ai quali hanno accesso nell'espletamento delle rispettive funzioni:

(nome e cognome)

1. Le SSLL sono incaricate di trattare i dati personali, ossia tutti i dati idonei ad identificare direttamente o indirettamente una persona fisica o giuridica (es. dati anagrafici, recapiti telefonici e quant'altro assimilabile) in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003, avendo cura di:
- trattarli in modo lecito e secondo correttezza;
- raccoglierli e registrarli per gli scopi inerenti l'attività svolta da ciascuno;
- verificarne l'esattezza e aggiornarli;
- verificare che siano pertinenti, completi, e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal Titolare o dal Responsabile;
- di conservarli, rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Istituto;
2. In ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva specifica autorizzazione del Responsabile del Trattamento;

3. In caso di allontanamento, anche temporaneo, dal posto di lavoro, l'incaricato dovrà verificare che non vi sia la possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti, di accedere ai dati personali dei quali sia in corso un qualunque tipo di trattamento, cartaceo o automatizzato.

Trieste, _____

Il Responsabile del Trattamento

(nome e cognome)

_____

Per presa visione

gli "Incaricati" designati *

*Firma leggibile del dipendente

Allegato D
Fac-simile istanza ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003

Al Titolare del trattamento dei dati
IRCCS Burlo Garofolo
Via dell'Istria n. 65/1
c.a.p. 34127 Trieste

Oggetto: Istanza ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (*V. nota 1*)

Il sottoscritto (*V. nota 2*) _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____,

CHIEDE (*V. nota 3*)

1. □ di avere conferma dell'esistenza di propri dati personali presso la struttura _____ di codesta Azienda e di ottenere al riguardo precise e puntuali informazioni;
2. □ di conoscere l'origine dei dati medesimi nonché le finalità su cui si basa il trattamento;
3. □ di conoscere la logica applicata in caso di trattamento svolto con mezzi elettronici;
4. □ di conoscere gli estremi identificativi dei Responsabili del trattamento, anche esterni alla struttura aziendale, e degli incaricati del trattamento;
5. □ di conoscere i nominativi dei soggetti ai quali i propri dati personali vengono comunicati;
6. □ di ottenere la cancellazione /trasformazione in forma anonima/blocco dei propri dati se trattati in violazione di legge;
7. □ di ottenere l'aggiornamento/rettifica/integrazione dei propri dati personali;

DICHIARA

8. □ di opporsi, anche parzialmente, al trattamento dei dati personali che lo riguardano per i motivi

legittimi qui di seguito specificati:

_____

_____

CHIEDE

9. □ di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti 6, 7 e 8 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

Il sottoscritto fa presente che in caso di mancato o incompleto riscontro alla presente istanza entro 30 giorni, si riserva di rivolgersi all'autorità giudiziaria o di presentare ricorso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Trieste, _____ _____

(firma dell'interessato)

Estremi di un documento di riconoscimento: _____

NOTE

1 Secondo quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8, del D.Lgs. 196/2003 la presente richiesta è soggetta a contributo qualora non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, nel caso di richiesta volta ad ottenere conferma dell'esistenza di propri dati personali presso la struttura organizzativa e/o, di conoscere l'origine dei dati medesimi nonché le finalità su cui si basa il trattamento e/o di conoscere la logica applicata in caso di trattamento svolto con mezzi elettronici.

2 Per dimostrare la propria identità l'interessato deve esibire un documento di identità o allegare all'istanza copia di un documento di riconoscimento (art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo 196/2003). Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire delega o procura scritta a persone fisiche, enti o associazioni. In tal caso copia dell'atto deve essere esibita o allegata all'istanza.

3 Barrare la voce che interessa